

All'assemblea dei Presidenti dell'

Unione Lombarda degli Ordini Forensi

Come si ricorderà con la Legge n.98/2013 di conversione del D.L. n.69/2013 (c.d. decreto del fare") è stato modificato il D.Lgs. n.28/2010 sulla mediazione civile ed è stato previsto all'art 16, comma 4/bis, che " *gli avvocati iscritti all'albo sono di diritto mediatori. Gli avvocati iscritti ad organismi di mediazione devono essere adeguatamente formati in materia di mediazione e mantenere la propria preparazione con percorsi di aggiornamento teorico-pratici a ciò finalizzati, nel rispetto di quanto previsto dall'articolo 55-bis del codice deontologico forense*"

Il D.M. n.180/2010 , come modificato dal D.M. n.145/11, continuava a prevedere tuttavia che tra i requisiti richiesti indistintamente a tutti i mediatori vi fosse anche quello del" *la partecipazione, da parte dei mediatori, nel biennio di aggiornamento e in forma di tirocinio assistito, ad almeno venti casi di mediazione svolti presso organismi iscritti*".

Tale obbligo, spesso di natura affatto formale, quando, come previsto dalla circolare ministeriale del 20/12/2011 si riduceva all'assistenza alla redazione da parte del mediatore di mero verbale di mancata partecipazione alla procedura, è da ritenersi eliminato alla luce della normativa introdotta dalla richiamata disposizione di legge.

In ogni caso il **TAR Lazio, sez. I, con la nota sentenza 17 dicembre 2014 – 23 gennaio 2015, n. 1351** ha statuito l'annullamento dell'art. 4, comma 3, lett. b) del d.m. 180/2010 prevedente "l'obbligo, da parte dei mediatori, di partecipare nel biennio di aggiornamento e in forma di tirocinio assistito, ad almeno venti casi di mediazione svolti presso organismi iscritti".

Il Codice etico dei mediatori dell'Unione Lombarda degli Ordini Forensi

ancora prevede tra i requisiti per il mantenimento dell'iscrizione dei mediatori negli elenchi degli Organismi di mediazione dell'Unione la partecipazione ogni due anni, in forma di tirocinio assistito, ad almeno 20 casi di mediazione svolti presso Organismi di mediazione iscritti nel registro presso il ministero di giustizia; ciò in conformità all'annullata disposizione regolamentare.

Nell'esperienza degli Organismi di mediazione si è tuttavia constatato che l'assistenza e supervisione da parte di un mediatore all'attività svolta da altro mediatore è di rilevante utilità ai fini di migliorare le competenze di entrambi i mediatori: tanto di chi assiste che di chi opera. I mediatori potranno infatti mediante un adeguato confronto tra loro verificare il miglioramento della loro pratica in mediazione.

E' evidente che ciò è di beneficio per incrementare la qualità del servizio di mediazione offerto presso gli Organismi di Conciliazione Forense della Lombardia.

Si suggerisce dunque all'Assemblea dei Presidenti di raccomandare ai consigli direttivi degli Organismi di conciliazione forense dell'Unione di modificare il codice etico attualmente adottato, prevedendosi quale requisito per il mantenimento dell'iscrizione dei mediatori negli Organismi forensi della Lombardia la partecipazione in forma di supervisione ed assistenza, ogni due anni, ad almeno cinque procedura di mediazione effettivamente svolte e che cioè siano proseguite dopo il primo incontro previsto dall'art 8 del D.lgs. n.28/2010; ciò indipendentemente dal loro esito.

La possibilità di richiedere l'adempimento di tale obbligo da parte dei mediatori rientra tra le competenze dei consigli direttivi degli Organismi che possono fissare per l'iscrizione ed il mantenimento dell'iscrizione

negli elenchi dei loro mediatori requisiti anche diversi da quelli previsti per legge ed utili ad incrementare la qualità del servizio.

Varese 8 giugno 2015

Il Coordinatore
della Commissione mediazione ULOF
avv. Cesare Bulgheroni